



COMUNE DI ORZIVECCHI

PROVINCIA DI BRESCIA

# REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E FIERE

ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della L.r. 6/2010  
e della D.G.R. n.X/5519 del 02/08/2016

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 06/12/2017

Pubblicato all'albo pretorio del comune contestualmente alla sopraccitata deliberazione e per ulteriori 15 gg. dal **18 GEN, 2018** al **02 FEB, 2018** ai sensi dell'art.78 del vigente Statuto Comunale.

In vigore dal **03 FEB, 2018**

## Indice

Articolo 1 – OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE.....	PAG. 3
Articolo 2 – DEFINIZIONI.....	PAG.3
Articolo 3 – SOGGETTI ORGANIZZATORI .....	PAG.3
Articolo 4 – PRESCRIZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SAGRE.....	PAG.3
Articolo 5 – ORARIO MASSIMO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' .....	PAG.4
Articolo 6 – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.....	PAG.4
Articolo 7 – CAUZIONE.....	PAG.4
Articolo 8 – CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE.....	PAG.5
Articolo 9 – MODIFICHE DEL CALEDANDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE.....	PAG.5
Articolo 10 – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE.....	PAG. 6
Articolo 11 – COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI.....	PAG. 6
Articolo 12 – DISPOSIZIONI GENERALI, VALORI ETICI E CULTURALI. ECO SOSTENIBILITA' .....	PAG.6
Articolo 13 – VIGILANZA E SANZIONI .....	PAG.7
Articolo 14 – DISPOSIZIONI FINALI.....	PAG.7

### **Art. 1 - Oggetto e procedura di approvazione**

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 e dalla D.G.R. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

Esso viene approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, di cui all'art.19 della L.r. 6/2010, integrata con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione, o previo parere delle associazioni di categoria e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

### **Art. 2 - Definizioni**

Si definiscono:

- **sagra** (art. 16 comma 2 lettera g) L.r. 6/2010):

ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

- **fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010):

la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

- **calendario regionale delle fiere e delle sagre** (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010):

elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

### **Art. 3 - Soggetti organizzatori**

I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste paesane sono:

- a) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, e associazioni pro-loco purché regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale delle associazioni;
- b) gli altri enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- c) l'amministrazione Comunale;
- d) i partiti politici;
- e) gli organismi religiosi;
- f) le associazioni sindacali.

### **Art. 4 - Prescrizioni e modalità per lo svolgimento delle sagre**

#### **a) Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività**

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

#### **b) Durata massima di svolgimento di una sagra e intervallo tra ciascuna**

La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 5 (cinque) giorni consecutivi non frazionabili.

Tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di almeno 15 (quindici) giorni.

Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di n.1 (una) manifestazione l'anno, ad eccezione degli enti istituzionali.

### **Art.5 - Orario massimo di svolgimento dell'attività**

Durante lo svolgimento di una sagra o di una fiera:

- dovranno cessare entro le ore 24 (ventiquattro) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
  - attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre);
  - gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;
- L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

### **Art. 6 - Prescrizioni di sicurezza**

1. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei. Qualora l'area della sagra sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone;

2. Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.

3. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:

- a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
- b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovranno essere realizzate a norma di legge e certificate da tecnico abilitato.
- c) Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
- d) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.
- e) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.

3. Nelle manifestazioni che prevedono sfilate di carri allegorici è necessario che:

- a) i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
- b) le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005).

### **Art.7 - Cauzione**

A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione e della raccolta differenziata dei rifiuti l'organizzatore della manifestazione dovrà provvedere al deposito di apposita cauzione per un importo pari a Euro 100,00 (centoeuro/00), da versare entro il giorno antecedente all'inizio della sagra. Il Comune provvede allo svincolo della cauzione entro una settimana dal termine della sagra, previa verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento qualora la manifestazione sia patrocinata dal Comune, potrà esonerare l'organizzatore al deposito di tale cauzione.

#### **Art.8 - Calendario regionale delle fiere e delle sagre**

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza **entro il 31 ottobre di ogni anno**.

L'istanza, presentata tramite lo sportello telematico SUAP, dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il responsabile dello sportello unico attività produttive accoglie l'istanza coi seguenti criteri di importanza:

1. sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
2. forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione di evento importante per la comunità);
3. anni di svolgimento della sagra;
4. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
5. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

Il comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre entro il **30 novembre** di ogni anno e lo approva con Delibera di Giunta.

Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il **15 dicembre** di ogni anno.

#### **Art.9 - Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre**

L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale o le associazioni di categoria.

Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

#### **Art.10 - Procedure per lo svolgimento delle sagre**

L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

##### **a) Concessione di suolo pubblico**

Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione o, in caso di patrocinio da parte del comune, di esenzione.

##### **b) Attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; per le zone del territorio comunale soggette a tutela sarà invece necessario presentare apposita domanda di autorizzazione di somministrazione temporanea.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie.

Per gli aspetti igienico-sanitari, il SUAP trasmette tempestivamente all'ATS di zona la Scia di somministrazione presentata.

##### **c) Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica**

###### **sicurezza**

Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione.

Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

Per lo svolgimento di altre attività quali competizioni sportive ecc. andrà presentata apposita SCIA.

##### **d) Altre attività**

Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.

In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 20 giorni prima dell'inizio della sagra.

#### **Art.11 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti**

Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi presenti sul territorio comunale previa apposita richiesta e relativa autorizzazione, di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza stradale. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra ed il Comune.

#### **Art.12 - Disposizioni generali, valori etici e culturali. Eco sostenibilità'.**

L'Amministrazione comunale in linea con la normativa nazionale ed europea ed in attuazione di una politica ambientale "sostenibile" promuove nell'ambito delle attività svolte la riduzione della produzione dei rifiuti, l'incentivazione della raccolta differenziata la promozione di strumenti di sensibilizzazione ed informazione ambientale, nonché la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti anche durante lo svolgimento delle sagre e fiere, diminuendo il ricorso alle materie prime non rinnovabili, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili ed incentivando la raccolta differenziata.

E' obbligatorio, in occasione di tutte le sagre, feste, manifestazioni ed eventi, procedere a:

**- Nominare un responsabile per i rifiuti.**

Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione, si dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti, così da poter avere sempre un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della festa stessa.

Dovrà essere individuata un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata, dotata di fusti per la raccolta dell'olio alimentare esausto da smaltire nei modi previsti dalla legge.

**- Utilizzo delle stoviglie e carta.**

Le feste, le sagre o manifestazioni in genere in cui sia presente attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno utilizzare preferibilmente stoviglie, posate e bicchieri in materiali biodegradabili.

Qualora venissero utilizzate stoviglie in bioplastiche, queste dovranno essere smaltite nel modo previsto dalla normativa specifica.

Nel rispetto delle norme igienico sanitarie, è consentito l'uso di stoviglie in ceramica.

Sui rifiuti indifferenziati prodotti verrà applicata la tariffa dovuta.

**Art.13 - Vigilanza e sanzioni.**

Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.

L'Ufficio Commercio e attività produttive e la Polizia Locale, nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'applicazione del presente Regolamento applicando le sanzioni previste dall'art. 18 ter della legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii.

**Art.14 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.